

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

142° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI SABATO 21 DICEMBRE 1991

Presidenza del Presidente BERLANDA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Norme riguardanti aree demaniali nelle province di Belluno, Como e Bergamo, per il trasferimento al patrimonio disponibile e successiva cessione a privati» (2692), risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Orsini Gianfranco; Sacconi ed altri; Strumendo ed altri; Breda, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni) (1)

PRESIDENTE	Pag. 2, 3, 4 e passim
ANDREINI (Com.-PDS)	4
FORMICA, ministro delle finanze	3
NERI (DC), relatore alla Commissione	3, 5

(1) Il disegno di legge, nel testo approvato, assume il seguente titolo: «Norme riguardanti aree demaniali nelle province di Belluno, Como, Bergamo e Rovigo, per il trasferimento al patrimonio disponibile e successiva cessione a privati».

I lavori hanno inizio alle ore 16,15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Norme riguardanti aree demaniali nelle province di Belluno, Como e Bergamo, per il trasferimento al patrimonio disponibile e successiva cessione a privati» (2692), risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Orsini Gianfranco; Sacconi ed altri; Strumendo ed altri; Breda, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni) (1)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Norme riguardanti aree demaniali nelle province di Belluno, Como e Bergamo, per il trasferimento al patrimonio disponibile e successiva cessione a privati», risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Orsini Gianfranco; Sacconi ed altri; Strumendo ed altri, Breda, già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo il dibattito, sospeso il 17 dicembre scorso.

Comunico che sono pervenuti i pareri favorevoli della 2^a Commissione (con osservazioni), della 5^a Commissione (con osservazioni sul testo e favorevole sugli emendamenti), della 13^a Commissione, nonché della 1^a Commissione.

La 1^a Commissione, inoltre, nel rilevare che gli emendamenti sottoposti al suo esame consentono di superare la contrarietà espressa il 20 marzo 1991 sul disegno di legge, ha formulato, per quanto di sua competenza, parere favorevole.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

1. Le aree demaniali ricadenti nel territorio della provincia di Belluno, nonché dei comuni di Sòrico in provincia di Como, e di Seriate in provincia di Bergamo, su cui siano state eseguite in epoca anteriore al 31 dicembre 1983 opere di urbanizzazione da parte di enti o privati cittadini, a seguito di regolare concessione o anche in assenza di titolo alcuno, sono trasferite al patrimonio disponibile dello Stato.

(1) Il disegno di legge, nel testo approvato, assume il seguente titolo: «Norme riguardanti aree demaniali nelle province di Belluno, Como, Bergamo e Rovigo, per il trasferimento al patrimonio disponibile e successiva cessione a privati».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, dopo le parole: «provincia di Belluno», aggiungere le altre: «e della provincia di Rovigo».

1.0

MARNIGA

Al comma 1, dopo le parole: «in provincia di Bergamo», aggiungere le altre: «e della provincia di Rovigo».

1.1

ANDREINI

Al comma 1, dopo le parole: «in provincia di Bergamo», aggiungere le altre: «e di Guarda Veneta, Polesella e Papozze in provincia di Rovigo».

1.2

DUÒ

Al comma 1, sostituire le parole da: «sono trasferite» fino alla fine del periodo con le seguenti: «e quelle ancorchè non edificate, ma comunque in possesso pacifico di privati, sono trasferite al patrimonio disponibile di ciascun comune. L'intendente di finanza, territorialmente competente, è autorizzato ad eseguire la cessione a trattativa privata di tali beni, in deroga ad ogni normativa vigente».

1.3

NERI

NERI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, con riferimento ad alcuni emendamenti presentati all'articolo 1, faccio presente che l'emendamento 1.0 del senatore Marniga è identico all'emendamento 1.1 del senatore Andreini, in quanto entrambi propongono che al comma 1 vengano aggiunte le parole: «e della provincia di Rovigo» dopo le parole: «provincia di Belluno».

Considerato poi che l'emendamento 1.2 del senatore Duò ha una formulazione più ampia e comprensiva delle parole: «provincia di Rovigo» in quanto prevede l'aggiunta di: «e di Guarda Veneta, Polesella e Papozze in provincia di Rovigo», prego i senatori Marniga e Andreini di ritirare rispettivamente gli emendamenti 1.0 e 1.1 ed esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.2 del senatore Duò.

Vi è poi l'emendamento 1.3 da me presentato, con il quale, in ossequio alle osservazioni svolte in questa Commissione, propongo di restringere il margine di discrezionalità dell'intendente di finanza nel procedere alle operazioni previste dal disegno di legge al nostro esame.

FORMICA, *ministro delle finanze*. Concordo con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Constatata l'assenza del senatore Marniga, dichiaro decaduto l'emendamento 1.0 da lui presentato.

ANDREINI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 1.1 ed aggiungo la mia firma - se il senatore Duò è d'accordo - all'emendamento 1.2.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, passiamo alla votazione. Metto ai voti l'emendamento 1.2.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.3.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1 nel testo emendato.

È approvato.

Art. 2.

1. I possessori - persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private - di edifici sorgenti sui terreni appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato di cui all'articolo 1, hanno diritto ad acquistare le aree su cui insistono le costruzioni e le aree di rispettiva pertinenza. Allo scopo inoltrano domanda in carta semplice all'Intendenza di finanza.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento interamente sostitutivo dell'articolo:

«Art. 2.

I comuni di cui all'articolo 1 sono autorizzati ad alienare ai privati possessori delle aree di cui al medesimo articolo 1, i terreni ottenuti in uso od in godimento, una volta eseguite le opere di urbanizzazione. Il relativo prezzo di cessione dovrà comprendere la spesa di acquisto e quella di urbanizzazione».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 3.

1. L'Intendenza di finanza cede a trattativa privata dette aree ai soggetti di cui all'articolo 2, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 10 della legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni.

2. Il prezzo è determinato dall'ufficio tecnico erariale con riguardo al solo terreno, valutato in base alle caratteristiche originarie.

3. Contro la determinazione dell'ufficio tecnico erariale, anche in ordine alla identificazione dell'area, è ammesso ricorso nel termine di

trenta giorni al pretore del luogo ove è sita l'area, il quale provvederà all'accertamento mediante consulenza tecnica.

4. L'imposta di registro è stabilita nella misura fissa di lire 100.000.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere il comma 1.

3.1

NERI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il prezzo di cui all'articolo 2 è determinato dall'ufficio tecnico erariale di ciascuna provincia con riguardo alla valutazione del solo terreno».

3.2.

NERI

NERI, *relatore alla Commissione*. L'emendamento 3.1 è conseguenziale all'approvazione dell'articolo 2 nel nuovo testo da me proposto. Esso prevede che siano i comuni autorizzati ad alienare i terreni ottenuti in uso o in godimento, contrariamente a quanto previsto originariamente, ovvero che dette aree demaniali e terreni passassero dall'intendenza di finanza direttamente ai privati. Più semplicemente, con le modifiche proposte si intende introdurre una novità sostanziale prevedendo che detto trasferimento avvenga attraverso i comuni e non le intendenze di finanza.

Con il mio emendamento 3.2, inoltre, propongo di stabilire che il prezzo di cessione venga determinato dall'ufficio tecnico erariale di ciascuna provincia con riferimento alla valutazione del solo terreno.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Metto ai voti l'emendamento 3.1 proposto dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.2, anch'esso proposto dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3 nel testo emendato.

È approvato.

Art. 4.

1. Gli acquisti delle aree devono essere effettuati entro sei mesi dalla determinazione del prezzo dell'ufficio tecnico erariale.

2. Ove l'atto di compravendita non segua entro sei mesi dalla determinazione del prezzo da parte dell'ufficio tecnico erariale o della sentenza del pretore, il trasferimento ha luogo di diritto. Il prezzo dovrà essere versato entro l'anno ovvero, a scelta dell'acquirente, in cinque rate annuali eguali scadenti il 31 dicembre di ciascun anno.

3. Il mancato pagamento del prezzo non dà diritto all'amministrazione di chiedere la risoluzione del contratto, nè produce la caducazione dell'effetto di cui al comma 2, se non decorsi tre mesi dalla diffida ad adempiere, notificata dall'amministrazione.

4. L'accertamento dell'effetto traslativo, nel caso previsto dal comma 3, sarà fatto sopra ricorso al pretore del luogo ove è sita l'area acquisita.

È approvato.

Art. 5.

1. È fatto divieto agli acquirenti di alienare a qualsiasi titolo il terreno acquistato ed il relativo diritto di superficie per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di stipulazione del contratto.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, sostituire le parole: «agli acquirenti» con le altre: «ai privati acquirenti dal comune».

5.1

NERI

Passiamo alla votazione.

Metto ai voti l'emendamento 5.1.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5 nel testo emendato.

È approvato.

Art. 6.

1. L'acquisto delle aree ha valore di sanatoria agli effetti urbanistici e fa venire meno le pretese dello Stato per canoni pregressi ed in genere per compensi richiesti a qualsiasi titolo in dipendenza dell'occupazione delle aree. Dalla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 2 sono sospesi i procedimenti di ingiunzione o di rilascio delle aree, comunque motivati.

È approvato.

Art. 7.

1. Qualora eventi successivi alla vendita rendessero necessaria, per motivi di sicurezza idraulica, la riacquisizione allo Stato dei terreni ceduti in base alla presente legge, l'esproprio avrà luogo senza corresponsione di indennità.

È approvato.

Sottopongo alla Commissione una proposta di coordinamento all'articolo 2, come modificato, volta ad inserire, dopo le parole: «ad alienare», le altre: «, a domanda».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 2 nel suo complesso nel testo coordinato.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.

Avverto che, in relazione agli emendamenti introdotti nel testo, il titolo dovrebbe essere così modificato: «Norme riguardanti aree demaniali nelle province di Belluno, Como, Bergamo e Rovigo, per il trasferimento al patrimonio disponibile e successiva cessione a privati».

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Passiamo alla votazione finale.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, con le modifiche introdotte.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 16,25.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIOVANNI DI CIOMMO LAURORA